

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS GENNAIO 2012 Roma li 05/02 /2012

INPS: servizi on line «a tutto campo» per il 2012

Disponibili da questo mese le procedure telematiche per le istanze di imprese edili, artigiani e commercianti, aziende e lavoratori agricoli. Prosegue a ritmo serrato l'attività dell'INPS finalizzata all'**estensione e al potenziamento dei servizi telematici** predisposti per la presentazione di denunce, istanze, atti e versamenti mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi informatici ovvero della posta elettronica certificata.

Si tratta dell'ormai noto processo di **telematizzazione** dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, previsto al comma 5 dell'art. 38 della DL n. 78/2010, e avviato dall'INPS con la circ. n. [169](#) del 31 dicembre 2010.

Recentemente, la circolare INPS n. 169/2011 ha reso noto che a partire dal 1° gennaio 2012 è possibile presentare in via telematica una serie di istanze che interessano le **imprese edili**, gli **artigiani** e i **commercianti**, nonché le **aziende e i lavoratori autonomi agricoli**.

In estrema sintesi, la novità riguarda le dichiarazioni per riduzioni contributive, le domande di auto conguaglio, il rimborso di contributi, la sospensione per calamità naturali, eccetera.

Inoltre, nella circolare n. 169/2011 si precisa che, al fine di **rendere graduale il passaggio** all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche, le istanze potranno continuare ad essere trasmesse fino al **31 marzo 2012**, in via transitoria, con le consuete modalità, mentre dal successivo **1° aprile 2012** le medesime istanze dovranno essere **necessariamente inviate** attraverso i servizi on line.

Il primo servizio on line descritto nella circolare in esame interessa le imprese del **settore edile** e riguarda la **dichiarazione** diretta ad ottenere la **riduzione contributiva** ex DL n. 244/1995, che deve essere trasmessa all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il **Cassetto Previdenziale Aziende**.

A chiarimento di ciò, si ricorda che l'art. 29 comma 2 del DL 244/95 (conv. in L. 341/95) riconosce ai datori di lavoro esercenti attività edile, individuati da specifici codici ISTAT e in possesso di determinati requisiti, la possibilità di fruire di un'agevolazione contributiva per gli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. L'agevolazione consiste in uno sgravio applicato sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura stabilita annualmente da un apposito Decreto ministeriale.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Novità anche per **artigiani e commercianti**, che dal 1° gennaio 2012 hanno la possibilità di accedere ai servizi on line dal sito dell'Istituto (www.inps.it) per effettuare in via telematica le seguenti domande: compensazione contributiva e auto conguaglio; variazione della data di inizio attività, per i soggetti che non sono iscritti in Camera di Commercio; riduzione contributiva *ex art. 59, comma 15, della L. n. 449/1997* (lavoratori autonomi già in pensione); rimborso contributi.

Invece, per quanto concerne il **settore agricolo**, nella circolare n. 169/2011 si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le **aziende assuntrici di manodopera** e i **lavoratori autonomi agricoli** hanno la possibilità di accedere ai servizi on line dal sito dell'Istituto per effettuare telematicamente le domande di sospensione o esonero dal versamento dei contributi in caso di calamità naturali, nonché di rimborso contributi.

Infine, l'INPS illustra, in linea generale, le modalità di accesso per utilizzare i predetti servizi on line.

Procedure utilizzabili accedendo nella sezione “Servizi on line”

A tal proposito, l'Istituto spiega che le aziende, i consulenti e i professionisti, nonché le Associazioni di categoria possono utilizzare la relativa procedura accedendo dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) nella sezione “**Servizi on line**”, attraverso i percorsi “**per tipologia di utente**” oppure “**per tipologia di accesso**”.

Nel caso del percorso “per tipologia di utente”, si può accedere cliccando una delle seguenti tre opzioni: Cittadino - Associazioni di categoria - Aziende, consulenti, professionisti. Invece, nel caso del percorso “per tipologia di accesso”, si può accedere tramite codice fiscale/PIN.

L'INPS precisa che la procedura è strutturata come un percorso guidato che agevola l'inserimento dei dati in funzione della richiesta da effettuare; inoltre, in ogni pagina, si può ricorrere alla consultazione di un manuale operativo con funzione di “help”.

L'acquisizione di tutti i dati si conclude con la **protocollazione**; sarà inoltre possibile utilizzare la funzione di “**consultazione**” per verificare, in qualsiasi momento, lo stato della pratica.

Per le ditte attive

INAIL, dal 2012 autoliquidazione dei premi solo online

Individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Il processo di telematizzazione INAIL si concluderà il 1° luglio 2013, termine per l'adozione esclusiva delle modalità telematiche.

L'INAIL comunica che a decorrere dal 2012 sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche:

- la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
- la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

I primi quattro servizi riguardano l'autoliquidazione annuale dei premi.

Dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi

A partire dall'autoliquidazione 2011/2012 la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi:

- A. "Invio Telematico Dichiarazioni Salari", con accesso da www.inail.it - Punto Cliente
- B. "AL.P.I. on line", con accesso da www.inail.it - Punto Cliente
- C. "Autoliquidazione on line", per il solo settore marittimo, con accesso da www.inail.it - Navigazione marittima - Servizi on line - "Accesso area dedicata agli utenti IPSEMA".

Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive, compreso il settore marittimo, è fissato al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio.

L'esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive.

Comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione

Da gennaio 2012, la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" e "AL.P.I. on line", barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del 16 marzo.

Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di versare il premio in quattro rate, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.

Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani

Da gennaio 2012, le aziende artigiane con dipendenti e assimilati e quelle senza dipendenti e assimilati, per usufruire della riduzione disposta dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006 - nella misura prevista da specifici decreti ministeriali - devono presentare esclusivamente per via telematica il modulo 1031 e barrare l'apposita casella, con cui certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge. I servizi a disposizione per certificare il possesso dei requisiti e presentare quindi la domanda di ammissione alla riduzione sono quelli già indicati al punto precedente, vale a dire "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" o "AL.P.I. on line".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la certificazione del possesso dei requisiti ai fini della domanda, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.

Per accedere al servizio l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale. Anche per le domande in questione, le modalità descritte riguardano soltanto le imprese attive ed il termine massimo di presentazione è fissato al 16 marzo.

Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte

Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio "Riduzione presunto" in www.inail.it - Punto Cliente. L'adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte si applica anche al settore marittimo utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on line". Il termine entro cui la comunicazione deve essere presentata è fissato al 16 febbraio, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e al pagamento della prima delle quattro rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.

Elenchi trimestrali dei soci lavoratori facchini

Le cooperative, ai fini della regolazione del premio, devono comunicare all'INAIL con cadenza trimestrale non più soltanto l'elenco dei soci lavoratori del trimestre, ma anche le relative retribuzioni effettive.

L'INAIL sta realizzando un apposito servizio per inviare gli elenchi trimestrali con modalità telematiche. Il servizio sarà attivato entro gennaio 2012. Dalla data di attivazione, gli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio devono essere presentati esclusivamente tramite il servizio "Regolazione trimestre", con accesso da www.inail.it - Punto Cliente - "Polizze facchini".

Per utilizzare i servizi telematici dell'Istituto l'utente deve essere in possesso delle credenziali di accesso.

(Circolare INAIL 10/01/2012, n. 1)
11/01/2012

Stop alle restrizioni

Lavoratori rumeni e bulgari, assunzioni senza nulla osta

Dall'1 gennaio 2012 i cittadini rumeni e bulgari possono essere assunti regolarmente nel nostro paese senza chiedere il preventivo nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione

A seguito di una relazione pubblicata dalla Commissione Europea - che evidenziava l'impatto positivo della libera circolazione dei lavoratori rumeni e bulgari sul PIL a lungo termine dell'UE e la mancanza di prove di un uso sproporzionato delle prestazioni da parte dei cittadini UE in mobilità all'interno dell'Unione - l'Italia era stata sollecitata a non prorogare le restrizioni al mercato del lavoro imposte ai cittadini suddetti.

L'Italia ha quindi deciso di applicare integralmente la legislazione europea sulla libera circolazione dei lavoratori, senza più alcuna restrizione, per cui da quest'anno i lavoratori aventi cittadinanza rumena e

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

bulgara potranno essere regolarmente assunti nel nostro paese in tutti i settori, senza la necessità di nulla osta preventivo da richiedere agli sportelli unici per l'immigrazione.

10/01/2012

Dal 1° gennaio 2012

Presentazione solo telematica per le domande di autorizzazione alla CISOA

Termina il 31 dicembre 2011 il periodo transitorio per le modalità di presentazione della domanda di Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura; pertanto, dal 1° gennaio 2012 le stesse potranno essere presentate all'INPS solo attraverso l'uso del canale telematico (Circolare INPS 27/12/2011, n. 163)

02/01/2012

SICUREZZA SUL LAVORO

Autoliquidazione INAIL: nuove procedure on line e riduzioni dei premi

In una nota dell'Istituto, le indicazioni operative per la gestione telematica degli adempimenti 2012 e per l'accesso alle riduzioni dei premi

Con la recente [nota](#) del 13 gennaio 2012, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per i prossimi adempimenti in materia di **autoliquidazione annuale dei premi** dovuti all'Istituto assicuratore, soffermandosi sugli **aspetti telematici**, sull'**addizionale per il fondo vittime dell'amianto**, sulle **riduzioni contributive** e la **rateazione dei versamenti**.

La nota in esame fa seguito alla precedente circolare n. [1/2012](#), con la quale si informa che da quest'anno l'**autoliquidazione INAIL** sarà **esclusivamente telematica**, in linea con il ben noto processo di telematizzazione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali disposto dall'art. 38, comma 5 del DL n. 78/2010.

In via preliminare, si ricorda che il **termine massimo** per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive è fissato al prossimo **16 marzo**, fermo restando che i premi devono comunque essere pagati **entro il 16 febbraio** 2012.

La dichiarazione telematica dovrà essere effettuata utilizzando i servizi telematici sul sito www.inail.it – **Punto Cliente, "Invio Telematico Dichiarazioni Salari"**, disponibili già dallo scorso 13 gennaio, e "**AL.P.I. on line**", che sarà disponibile entro i prossimi giorni con i coefficienti di rateazione aggiornati al tasso di interesse del debito pubblico 2011 di prossima pubblicazione. Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni **inviate su cartaceo**, saranno le stesse sedi territoriali INAIL a contattare gli utenti per informarli sulle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni e chiedere di trasmetterle nuovamente per via telematica, fornendo ogni assistenza utile.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Tornando alla nota in esame, l'INAIL ricorda che l'**addizionale fondo vittime dell'amianto** a carico delle imprese, per l'anno 2011 è stata fissata nella misura dell'**1,03%**, da applicare sia alla regolazione 2011, sia alla rata 2012. Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall'INAIL entro il 31 dicembre 2011, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "**Addizionale amianto L. 244/2007**" con il valore "**SI**". Inoltre, sempre nel medesimo documento di prassi, si forniscono le percentuali di riduzione da applicare all'autoliquidazione 2011/2012, indicando il relativo codice identificativo nella procedura GRA Web.

Innanzitutto, si segnala la riduzione contributiva nella misura dell'**11,50%** prevista per il **settore edile** dall'art. 29, co. 2 del DL n. 244/95 (conv. L. n. 341/95), destinata ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, previo il possesso di determinati requisiti come, ad esempio, quelli per la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Inoltre, è fissata nella misura del **14,70%** la riduzione contributiva del premio speciale unitario dovuto per l'anno 2011 dalle imprese artigiane del **settore autotrasporto** di merci in conto terzi che siano classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Un'altra riduzione del premio INAIL riguarda le **imprese** che esercitano la **pesca costiera**, nonché nelle acque interne e lagunari, ed è fissata nella misura dell'**80%** per la regolazione 2011 e del **60%** per la rata 2012.

Invece, per quanto riguarda le **imprese artigiane** in regola con le norme sulla sicurezza e che non hanno avuto incidenti nel biennio 2009/2010, la riduzione per l'anno 2011 è fissata nella misura del **7,01%** e si applica alla sola regolazione.

Tra le altre riduzioni di premio riportate nella nota, si segnalano anche quelle attribuite alle cooperative agricole e zootecniche operanti in **zone montane (75%)** e **svantaggiate (68%)**. E ancora, le imprese con meno di 250 dipendenti che assumono **dirigenti privi di occupazione**, beneficiano della riduzione del premio nella misura del **50%**.

Il beneficio della fiscalizzazione del premio, nelle misure del **50 e 100%**, spetta anche a quelle aziende che avevano stipulato, entro il 31.12.2007, convenzioni per l'**inserimento lavorativo dei disabili**, mentre il datore con meno di 20 dipendenti che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in **congedo per maternità e paternità**, può beneficiare di uno sgravio del **50%** dei premi dovuti per i lavoratori assunti. Invece, per i datori di lavoro che assumono con **contratti di inserimento**, le retribuzioni da considerarsi ai fini del calcolo del premio sono ridotte del **25%, 40%, 50% e 100%**, in presenza di specifiche condizioni previste dal DLgs. 276/2003.

Infine, nell'ultima parte della nota, l'INAIL precisa che il premio dell'autoliquidazione 2011-2012 può essere pagato in **quattro rate** di uguale importo, di cui **la prima**, senza interessi, da versare entro il **16 febbraio 2012** e le altre tre, in scadenza al **giorno 16** dei mesi di **maggio, agosto e novembre 2012**, con applicazione di interessi. Il datore di lavoro

che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve comunicare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche.

Soppressione INPDAP/ENPALS, l'INPS si attiva

A seguito della soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e del trasferimento delle relative funzioni all'INPS, a far data dall'1 gennaio 2012, l'Istituto fornisce i primi chiarimenti volti a garantire la continuità delle funzioni e la tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa degli Enti soppressi.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'1 gennaio 2012, l'INPDAP e l'ENPALS sono stati soppressi e le relative funzioni sono state trasferite all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, saranno emanati decreti di natura non regolamentare per il trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie dei due Istituti.

Con la circolare n. 3/2012, l'INPS fornisce le prime indicazioni per garantire la continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa degli Enti soppressi, la correttezza e l'economicità nella gestione, fino all'emanazione dei decreti attuativi. Gli argomenti affrontati dalla circolare sono:

- 1) Pagamento delle spese istituzionali e obbligatorie
- 2) Altre spese di natura obbligatoria (versamenti IRPEF, IRES, IVA, IRAP, tasse, imposte, contributi previdenziali)
- 3) Pagamento di spese non obbligatorie (di funzionamento)
- 4) Riscossioni
- 5) Ricongiunzioni, indennità una tantum, costituzione della posizione assicurativa e altri trasferimenti da o verso gli enti soppressi
- 6) Comunicazioni obbligatorie al MEF
- 7) Istruzioni contabili In particolare con riferimento alle riscossioni, la circolare specifica che a far data dall'1 gennaio 2012, tutti gli atti relativi alle procedure di riscossione esecutive ed ingiuntive dovranno essere riferiti ad INPS - gestione ex INPDAP o INPS - gestione ex ENPALS mentre, la documentazione relativa alle riscossioni, dovrà essere trasmessa giornalmente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali ovvero alle strutture territoriali con il necessario raccordo fra le strutture interessate per il recepimento degli incassi in contabilità 2012.

(Circolare INPS 13/01/2012, n. 3)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Lavoratori in mobilità: agevolazioni contributive all'assunzione

Domanda

La questione riguarda lavoratori in mobilità con doppio rapporto a termine. E' possibile assumere un lavoratore dalle liste di mobilità per sei mesi, prorogarlo per altri sei mesi ed il giorno prima della scadenza trasformarlo a tempo indeterminato usufruendo in tal modo del periodo massimo di agevolazione contributiva di 24 mesi?

Risposta

lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere assunti con contratto di lavoro a termine.

Per i lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari, fino ad un massimo di dodici mesi, a quella prevista per gli apprendisti, fermo restando che quella a carico del lavoratore resta dovuta nella misura intera.

Tale modalità di assunzione costituisce un'eccezione rispetto ai casi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 368, secondo il quale "È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro."

In un simile contesto normativo non ha di conseguenza senso parlare di proroga del contratto a termine, dal momento che il lavoratore in questione può essere assunto con contratto con scadenza per un periodo massimo di un anno. Qualora nel corso dello svolgimento del contratto a termine il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà beneficiare delle ulteriori agevolazioni contributive all'uso stabilite..

D'altra parte, in ipotesi di assunzione con un termine inferiore all'anno, per poter ottenere una proroga, dovrebbe ricorrere una delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto sopra citato, secondo il quale "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni."

Peraltro, a mente del successivo comma 2, "L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro."

Conclusivamente, dunque, qualora il datore di lavoro abbia realmente intenzione di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si palesa opportuno l'apposizione del termine di un anno, evitando con ciò l'assunzione dell'onere di dimostrare le appena accennate ragioni giustificative, argomentazioni che dovrebbero invece essere comprovate in caso di apposizione di un termine di durata inferiore.

Decontribuzione apprendisti, rileva la data di assunzione

Su alcuni dubbi emersi durante il Forum e' intervenuto il Ministero del Lavoro confermando che ai fini della verifica dei requisiti per la decontribuzione degli apprendisti rileva la data di assunzione. Altri chiarimenti riguardano i criteri di computo dei nove lavoratori e le tipologie di contratto ammesse.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Dal 2 gennaio scorso esonero totale dei contributi per le assunzioni di apprendisti nelle aziende che occupano fino a nove lavoratori.

L'incentivo é previsto, come noto, dall'art. 22 comma 1 della legge 183/2011, cd. legge di stabilità 2012 e consente ai datori di lavoro la decontribuzione ai fini INPS ed INAIL per tre anni dalla data di assunzione.

L'agevolazione riguarda solo le assunzioni effettuate dal 2 gennaio scorso e fino al 31 dicembre 2016, mentre non risulta alcun limite per quanto concerne i datori di lavoro interessati. Ne potranno fruire anche coloro che non risultano costituiti in forma d'impresa quali, ad esempio, i professionisti.

Su alcuni dubbi emersi é intervenuto il Ministero del Lavoro durante il Forum organizzato dal quotidiano Italia Oggi il 18 gennaio scorso confermando che ai fini della verifica dei requisiti **per la decontribuzione degli apprendisti rileva la data di assunzione.**

Il Direttore Generale delle Attività Ispettive Paolo Pennesi, ha risposto ad un quesito degli esperti di Italia Oggi in cui si chiedeva la posizione del Ministero del Lavoro sull'esonero totale dei contributi nel caso di un datore di lavoro che all'atto dell'assunzione occupa fino a 9 lavoratori ma successivamente supera tale limite. In particolare, si chiedeva se lo stesso datore di lavoro, a seguito del superamento di tale limite nel corso del triennio agevolato, perde la possibilità di usufruire della decontribuzione totale.

Secondo il rappresentante del Ministero, " quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto. Se ci fosse questa interpretazione restrittiva si ostacolerebbero anche i processi di sviluppo delle aziende che sono invece auspicabili, evidentemente."

In poche parole, rileva la situazione all'atto dell'assunzione: se aveva i requisiti, li mantiene per tutto il triennio. Di converso, se non li possedeva all'atto dell'assunzione (datori di lavoro con più di nove lavoratori che scendono nel corso del triennio al di sotto di tale soglia) non potrà usufruire dell'incentivo neanche successivamente.

Si tratta di una conferma importante soprattutto per evitare contenziosi che potrebbero derivare da una interpretazione diversa da parte degli organi ispettivi.

Ricordiamo, infatti, che la contribuzione ordinaria per l'apprendistato é fissata al 10%. La posizione del Ministero conferma una analoga già assunta dall'INPS nella circolare n. 22/2007. In quella occasione, ai fini della verifica del regime contributivo applicabile in misura ridotta sempre a favore dei datori di lavoro che occupavano una base analoga a quella di specie, l'Istituto aveva espressamente ritenuto che "...il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), é quello di costituzione dei singoli rapporti di lavoro".

Altro punto sui cui é intervenuto il Ministero é il **criterio di computo dei nove lavoratori**. A tal proposito, ha ricordato che " valgono i criteri generali di quantificazioni dei limiti dimensionali delle imprese. ", ciò perché la norma non dispone nulla e quindi occorre riferirsi alle disposizioni che regolano i singoli istituti contrattuali.

Vanno quindi esclusi gli apprendisti, i contratti di inserimento e di reinserimento; i contratti a tempo parziale vanno invece considerati proporzionalmente sulla base dell'orario di lavoro concordato tra le parti, tenendo conto anche delle prestazioni di lavoro supplementare e di quelle per le clausole elastiche, e quello normale fissato dai contratti collettivi; analogo criterio va seguito per i lavoratori intermittenti per i quali, secondo quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 276/2003, vanno considerate le prestazioni del semestre.

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Altro aspetto trattato dal Direttore generale del Ministero durante il Forum riguarda il dubbio se la **decontribuzione riguarda tutti i tipi di contratto.**

Sul punto ha ritenuto che " Non ci sono motivi per escludere né quello di diritto-dovere né la tipologia dell'alta formazione; l'ipotesi interpretativa più ragionevole porta a ritenere che valgano per tutte le forme di apprendistato." Rimane il dubbio tuttavia se con tale affermazione abbia voluto ricomprendere anche la nuova ipotesi di apprendistato prevista nel nuovo testo unico approvato con D.Lgs. 167/2011 ed entrato in vigore nel mese di ottobre scorso, che consente l'assunzione anche per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

L'art. 7, comma 4, del testo unico prevede che si applica il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge 223/1991. Pertanto, anche se tale norma rinvia alla contribuzione degli apprendisti, sembrerebbe applicabile l'aliquota già prevista per i lavoratori in mobilità assunti con altri istituti contrattuali che richiamano i medesimi incentivi. Ovvero la contribuzione degli apprendisti ma nella misura ordinaria, cioè quella del 10% e non l'esonero totale (circ. Inps 22/2007).

Nuovo apprendistato: le indicazioni agli ispettori INAIL

L'INAIL fornisce le indicazioni operative ai propri ispettori da osservare in caso di visite ispettive e accertamento di violazioni al T.U. sull'apprendistato, ma precisa che per l'applicazione del regime agevolato dei premi occorre ancora attendere le specifiche da parte del Ministero del lavoro.

L'INAIL scioglie la riserva contenuta in una precedente nota del dicembre 2011 per fornire le indicazioni operative al personale ispettivo dell'Istituto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 167/2011 sul "nuovo" apprendistato.

L'impianto normativo diversifica le ipotesi sanzionate legate all'utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato, distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi:

- **inadempimento formativo:** nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile, la legge attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, qualora il personale ispettivo dell'Istituto riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, lo segnala, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL);

- **inosservanza dei principi** previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato: sono previste nuove sanzioni amministrative ed è stato esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

Nel riprendere ampiamente quanto già precisato dal Ministero del lavoro con circolare n. 29/2011, si evidenzia che qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l'omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l'impiego, deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per "lavoro nero", con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come "contratto di apprendistato".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Infine, l'Istituto assicuratore precisa che in merito all'applicabilità ai premi assicurativi del regime contributivo agevolato si è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è stata inoltrata specifica richiesta di parere.

Apprendistato, sanzioni per mancata formazione e inosservanza dei principi

Richiamando le indicazioni ministeriali, l'INAIL ha dettato le istruzioni per i propri ispettori

Come annunciato nella nota n. [8082/2011](#), arrivano le istruzioni dell'INAIL (nota n. [434/2012](#)) sul nuovo **impianto sanzionatorio** previsto dall'art. 7 del DLgs. 167/2011 in materia di **apprendistato**. Com'è noto, tale provvedimento – in vigore dal **25 ottobre 2011** – nel riformare l'istituto, ha disposto l'**abrogazione della normativa preesistente**, ora sostituita da un Testo Unico di soli 7 articoli.

È previsto un **periodo transitorio** per consentire alle Regioni e alla contrattazione collettiva di adeguare alle nuove disposizioni le attuali regolamentazioni. Nel frattempo – ma, in ogni caso, **non oltre il 25 aprile 2012** – è ancora ammessa la stipula di contratti di apprendistato secondo il previgente regime.

Circa le ipotesi sanzionatorie legate alle **differenti tipologie di apprendistato** (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e di ricerca), il DLgs. 167/2011 si caratterizza per l'introduzione – accanto alle **sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo formativo** – di **nuove sanzioni amministrative** per la **violazione** di alcuni **principi attinenti alla disciplina generale** del rapporto. La nota in oggetto distingue, dunque, tra "inadempimento formativo" e "inosservanza dei principi", evidenziando come, rispetto a tali ipotesi, si pongano diversamente i poteri attribuiti al personale ispettivo.

In caso di inadempimento dell'obbligo di formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la **differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta** con riferimento al livello di destinazione finale del lavoratore, **maggiorata del 100%**, purché sia l'unico responsabile e risulti impossibile la realizzazione delle finalità formative del contratto. Tale disposizione – tesa a punire le condotte finalizzate al godimento dei benefici contributivi connessi all'apprendistato, pur senza l'erogazione delle attività formative – **conferma** il disposto del previgente art. 53 del DLgs. 276/2003. Innovando rispetto al passato, si prevede tuttavia che, a fronte di una carenza formativa che risulti ancora "**recuperabile**", il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, **prima** di adottare **provvedimenti sanzionatori**, utilizzi il **potere di "disposizione"**, in modo da obbligare il datore a "riprogrammare" il piano formativo e adempiere, entro un congruo termine, al proprio obbligo. Tale competenza è

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

riservata agli ispettori del lavoro: gli ispettori INAIL dovranno limitarsi a **segnalare** alla Direzione Territoriale del Lavoro quanto riscontrato.

Innovativa è anche la previsione che punisce il datore di lavoro con una sanzione amministrativa **da 100 a 600 euro** (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva) per ogni violazione dei principi generali in materia di **forma scritta del contratto**, divieto di retribuzione a cottimo, ricorso al sottoinquadramento o, in alternativa, alla percentualizzazione della retribuzione, presenza del tutor. Il potere di contestare tali sanzioni è **esteso a tutti gli organi di vigilanza** in materia di lavoro e previdenza, ivi compresi, per quanto qui interessa, i funzionari di vigilanza dell'INAIL. La legge impone ai suddette organi, inoltre, il ricorso alla **diffida**, con conseguente possibilità per il trasgressore di essere ammesso, **in caso di ottemperanza**, al pagamento della **sanzione in misura minima**. Concentrandosi sull'inosservanza dell'obbligo di forma scritta, l'INAIL richiama la circolare ministeriale n. [29/2011](#), nell'ambito della quale ha trovato conferma l'indirizzo secondo cui, attraverso la previsione dell'applicabilità della diffida anche all'ipotesi di cui si tratta, il Legislatore ha inteso limitare la possibilità, per il personale ispettivo, di disconoscere il rapporto di apprendistato, riservando esclusivamente al lavoratore l'attivazione del giudizio per ottenere la "trasformazione" dello stesso in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. In base a questa impostazione, dunque – pur restando fermo che la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, e non ai soli fini della prova – l'organo di vigilanza dovrà limitarsi a constatare l'inosservanza e a sanzionarla in via amministrativa, provvedendo a diffidare il datore di lavoro alla materiale redazione del contratto, senza che ciò possa precludere un'eventuale azione giudiziaria da parte dell'apprendista.

Nella citata circolare, il Ministero – ribadito che la previsione della diffida consente la **regolarizzazione** non soltanto dei casi in cui il contratto presenti differenze contenutistiche rispetto ai contratti collettivi, ma anche dei casi in cui la **forma scritta sia del tutto assente** – ha altresì precisato che l'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non potrà considerarsi adempiuto mediante la consegna al lavoratore della copia della **comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego**, essendo necessaria, per evitare la sanzione, la **consegna del contratto individuale** di lavoro; in caso di **omissione**, oltre che della **forma scritta**, anche della suddetta **comunicazione**, il rapporto verrà invece considerato **in "nero"**, con applicazione della "maxisanzione" e impossibilità di regolarizzazione.

CONTRIBUTI

È costituzionale la doppia contribuzione per soci amministratori di srl

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Con una sentenza depositata, la Consulta ne ha sancito la piena conformità anche rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

È salva dalle censure di **illegittimità costituzionale** sollevate dalla Corte d'Appello di Genova (ordinanza del [22 novembre 2010](#)) la norma sull'obbligo della **doppia contribuzione** - sia nella Gestione dei commercianti che nella Gestione separata - in capo ai soci lavoratori e amministratori di srl commerciale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. [15](#), depositata ieri, ha infatti dichiarato la **piena conformità** alla Costituzione, nonché alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") dell'art. 12, comma 11, del DL 78/2010; si tratta della norma di "interpretazione autentica" con la quale il Legislatore ha inteso risolvere in via definitiva la questione concernente l'obbligo, per il socio di una srl che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche amministratore, riscuotendo un apposito compenso, di iscriversi e di versare i contributi sia alla **Gestione commercianti** per la prima attività che presso la **Gestione separata** per la seconda, oppure soltanto presso la Gestione previdenziale istituita per l'attività prevalente (art. 1, comma 208, della L. 662/1996).

Va ricordato, innanzitutto, che l'INPS e la giurisprudenza di merito hanno da sempre sostenuto la **legittimità** della doppia iscrizione, adducendo le seguenti argomentazioni:

- la **cumulabilità** con ogni altra forma di assicurazione obbligatoria dell'iscrizione alla Gestione separata, la quale, non essendo subordinata al requisito della prevalenza, risulta obbligatoria ogniqualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito (nella specie, redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall'ufficio di amministratore);
- l'applicabilità dell'opzione tra Gestioni previdenziali in base al **criterio della prevalenza**, prevista dal citato comma 208, alle sole "attività miste" (es. artigiano e commerciante), ossia attività omogenee per tipologia di apporto professionale, benché inquadrate in diversi settori produttivi.

In **senso opposto**, almeno fino all'intervento del DL 78/2010, si era espressa la prevalente **giurisprudenza di legittimità**, giungendo ad affermare a Sezioni Unite, con la sentenza n. [3240/2010](#), l'applicabilità del principio della prevalenza anche al socio lavoratore e amministratore di srl commerciale. Pochi mesi dopo, però, l'orientamento dell'INPS è stato recepito a livello legislativo: l'art. 12, comma 11, del DL 78/2010, infatti, escludendo esplicitamente le attività lavorative soggette all'iscrizione alla Gestione separata dal novero delle attività autonome - identificate nelle attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti - per le quali opera il principio dell'iscrizione alla sola Gestione previdenziale istituita per l'attività prevalente, ha sancito il **principio della doppia contribuzione**.

Ciò ha riaperto il **dibattito interpretativo**: da un lato, è stato nuovamente sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, che, superando il precedente indirizzo, hanno fatto applicazione della nuova norma, qualificandola come "dichiaratamente ed

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

effettivamente d'interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata" (*cf.* Cass. SS.UU. n. [17076/2011](#)); dall'altro, la Corte d'Appello di Genova, con l'ordinanza citata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11, ritenendolo in contrasto con il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e con numerosi altri principi costituzionali, nonché con l'art. 6 della CEDU, essendo stato introdotto al fine di incrementare il gettito contributivo dell'INPS, in assenza, quindi, di quei "superiori motivi di interesse generale", che, secondo la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, legittimano l'introduzione di norme interpretative di portata retroattiva.

Secondo la Consulta, la **questione non è fondata**. Ribadito che il Legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, la Corte ha evidenziato come l'opzione ermeneutica prescelta dal DL 78/2010 non abbia introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, **limitandosi** ad assegnare alla stessa un **significato già in essa contenuto**, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Ciò per garantire la certezza applicativa del sistema, in precedenza caratterizzato dal contrasto sorto in ordine all'interpretazione dell'art. 1, comma 208, della L. 662/1996, fonte di dubbi ermeneutici e di conseguente incremento del contenzioso. Deve, quindi, escludersi ogni carattere d'irragionevolezza della norma, così come ogni contrarietà della stessa all'art. 3 Cost. e agli altri principi costituzionali cui faceva riferimento l'ordinanza di rimessione. È indubbio, inoltre, che tale soluzione, determinando il superamento di una situazione di oggettiva incertezza, abbia contribuito a realizzare **principi di interesse generale** e di rilievo costituzionale, quali la certezza del diritto e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, con ciò allineandosi pienamente ai principi sanciti con riferimento all'art. 6 della CEDU.

Interpretazione autentica del D.L. 78/2010

Doppia contribuzione per il socio di attività commerciale, parola alla Consulta

Con la sentenza della Corte Costituzionale che - ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la doppia contribuzione per il socio di attività commerciale - viene confermata la retroattività della stessa e quindi la correttezza della posizione dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

La suddetta norma avrebbe quindi risolto la questione dell'esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Tuttavia la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti, CEDU), approvata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Ma, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 depositata il 26.1.2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

In particolare, il citato art. 12, comma 11, era stato tacciato di porsi in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo della parità delle parti processuali, ed infatti, secondo la rimettente sarebbero stati travalicati i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994) con riguardo alle leggi aventi efficacia retroattiva, in quanto:

1) secondo la ricostruzione effettuata dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, la previsione dell'iscrizione alla gestione assicurativa per l'attività svolta in misura prevalente sarebbe stata introdotta proprio a fronte della statuizione, in forza della medesima legge, concernente l'obbligo d'iscrizione del socio di s.r.l. alla gestione commercianti, al fine di non gravare eccessivamente l'attività di lavoro autonomo di dimensioni e redditi modesti;

2) l'intervento legislativo sarebbe stato realizzato, incidendo sulle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, con normativa d'urgenza, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia emessa sulla questione dalle sezioni unite della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 3240 del 2010), la quale aveva respinto la tesi sostenuta dalla difesa dell'INPS negli innumerevoli giudizi analoghi pendenti.

In merito, la Corte Costituzionale ha evidenziato che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, tale divieto di retroattività non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Ed infatti il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU, motivi sussistenti anche nel caso di specie.

La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009).

(Sentenza Corte Costituzionale 26/01/2012, n. 15)

Speciale iter DL semplificazioni e sviluppo

Libro unico del lavoro, cambiano le sanzioni

Il DL semplificazioni e sviluppo semplifica numerose norme di legge, fra cui, inevitabilmente, alcune riguardano la materia di lavoro. Fra le più significative, in materia di libro unico del lavoro (LUL), appare

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

la modifica all'articolo 39 del D.L.n.112 del 2008, con cui si stabilisce che la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Per infedele registrazione si intende, invece, la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

E' estesa ai pubblici esercizi la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L.510/1996, per cui nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi è abrogata la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 10 del d.lgs.n.368/2001 che imponeva, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, di darne comunicazione entro 5 giorni al centro per l'impiego.

Sono semplificate le regole per l'assunzione di lavoratori extracomunitari, nella specie stagionali. Fermo restando il limite di nove mesi previsto dalle norme vigenti, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata e il permesso di soggiorno rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Inoltre, l'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Cambia la responsabilità solidale negli appalti, con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 29 del D.lgs.n.276/2003. Viene ora previsto che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Restano però escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

In materia di dati personali, è soppressa la lettera g) dell'articolo 34 del D.lgs.n.196/2003 ed i correlati paragrafi da 19 a 19,8 e 26 del disciplinare tecnico per le misure minime di sicurezza, il che comporta l'abrogazione del DPS, il documento programmatico per la sicurezza che i soggetti che trattano dati personali erano tenuti ad elaborare ed aggiornare annualmente.

Si allungano i tempi per il riconoscimento del credito di imposta per l'assunzione di lavoratori nelle aree del mezzogiorno, che potranno essere effettuate entro il 13 maggio 2013.

Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Il credito di imposta è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

A decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti di somme a qualsiasi titolo dovute all'Inps dovranno essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche.

Cambia, con effetto dal 1° aprile 2012, l'articolo 17 del D.lgs.n.151/2001 in materia di astensione anticipata di maternità.

L'astensione dal lavoro a seguito di gravi complicanze della gravidanza è disposta, non più dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, bensì dalla Asl. L'astensione dal lavoro a causa delle pregiudizievoli condizioni di lavoro o ambientali e quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio quando, dall'attività di vigilanza emerge l'esistenza delle condizioni che richiedono detta astensione.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it